

Imu sui beni strumentali sempre e interamente deducibile ai fini Ires

Tributi locali

Per la Cgt Roma prevale il principio di inerenza anche per le altre annualità

Luigi Lovecchio

L'Imu sui beni strumentali è interamente deducibile dal reddito d'impresa anche con riferimento alle annualità in cui tale deduzione era parziale. Lo si desume dal principio affermato nella sentenza 262/2020 della Corte costituzionale, nella parte in cui si afferma che il criterio di inerenza impone di considerare deducibili tutti i costi afferenti alla gestione d'impresa, con la sola eccezione delle spese "promiscue" e di quelle che potrebbero generare fenomeni elusivi o evasivi. L'affermazione, piuttosto azzardata, è contenuta nella sentenza 9092 depositata l'8 luglio scorso della Cgt di primo grado di Roma, sezione 33 (presidente e relatore Papa).

La vicenda riguardava l'istanza di rimborso dell'Ires versata con riferimento alla quota del 40% dell'Imu pagata e indeducibile dal reddito d'impresa, secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti. A sostegno della richiesta di rimborso, il contribuente richiamava la sentenza 262/2020 della Consulta.

La Cgt di Roma ha accolto il ricorso contro il diniego di rimborso. Si è in particolare rilevato come i giudici della Corte costituzionale abbiano affermato che, una volta che il legislatore ha individuato come presupposto d'imposta il reddito netto, non è dato derogare al principio di inerenza nella

selezione dei costi deducibili, se non in presenza di valide ragioni. Queste possono consistere: nel regolare le spese connotate da promiscuità rispetto alle esigenze personali dell'imprenditore; nel prevenire fenomeni evasivi o elusivi; nell'evitare ingenti costi di accertamento.

Nel caso dell'Imu sui beni strumentali non sussiste alcuna di queste ragioni e tutto ciò vale sia in presenza di un totale divieto di deducibilità sia in presenza di una indeducibilità parziale. I giudici osservano poi che la sentenza della Consulta, laddove si astiene dall'estendere gli effetti della pronuncia alle annualità in cui la deduzione dell'Imu è diventata parziale, deve ritenersi ininfluyente ai fini in esame, in quanto priva di valenza decisoria.

In linea di principio, probabilmente i giudici di merito non potevano giungere direttamente all'accoglimento del ricorso ma avrebbero dovuto sottoporre nuovamente la questione all'esame della Corte costituzionale, motivando adeguatamente le ragioni alla base della non manifesta infondatezza della illegittimità delle disposizioni che stabilivano la deducibilità parziale dell'Imu.

Nella sentenza 21/2024, sempre citata dai giudici di Roma, la Consulta ha valorizzato il fatto di non aver esteso gli effetti della pronuncia di incostituzionalità alle annualità successive, osservando che ciò dimostra che le ragioni che hanno condotto ad adottare il decisum della sentenza 262/2020 non erano sufficienti a tal fine. Nelderiva, sempre nel pensiero della Corte, che per sollevare una questione di illegittimità riferita alla parziale deducibilità dell'Imu occorre adottare argomentazioni diverse da quelle del 2020.